

Legge regionale 14 gennaio 1975 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 6

La mancata iscrizione nel ruolo regionale non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d' urgenza in enti ospedalieri o in altri istituti di ricovero e cura convenzionati. Il costo delle relative prestazioni sarà a carico dell' utente se l' interessato non inoltra, entro 5 giorni dalla dimissione, domanda di iscrizione nei ruoli regionali o non dimostra il titolo all' assistenza gratuita.

Il corrispettivo giornaliero per i ricoveri di cui sopra è, fissato annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità e il relativo recupero avviene nei modi previsti dalla legge 14 aprile 1910, n. 639.